

DELIBERA N. 50/08/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASTWEB S.P.A./ TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI TARIFFE DI INTERCONNESSIONE INVERSA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 12 dicembre 2005 con la quale la Fastweb S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Telecom Italia S.p.A. inerente all'interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR relativamente alle tariffe di terminazione su reti di operatori alternativi;

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, prot. n. U/11739/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, indicando il funzionario Enrico Maria Cotugno quale responsabile del procedimento;

VISTE le precedenti delibere n. 16/06/CIR del 4 maggio 2006, n. 66/06/CIR dell'11 ottobre 2006, 31/07/CIR del 31 maggio 2007, n. 67/07/CIR del 18 luglio 2007, n. 110/07/CIR del 25 settembre 2007 e n. 40/08/CIR del 21 maggio 2008, concernenti la "Definizione della controversia Fastweb S.p.A./Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa";

VISTA la nota della Fastweb S.p.A. del 12 giugno 2008, registrata al protocollo dell'Autorità al n. 35808 del 17 giugno 2008, con la quale la predetta società rinuncia all'istanza presentata il 12 dicembre 2005;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

DICHIARA

l'improcedibilità del procedimento di definizione della controversia in materia di tariffe di interconnessione inversa, avviato su istanza della società Fastweb S.p.A. del 19 dicembre 2005, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione;

DISPONE

inoltre, che il compenso deliberato a favore del consulente tecnico, per complessivi euro 24.500,00 oltre i.v.a., ed il rimborso delle spese sostenute dallo stesso restino interamente a carico della società Fastweb S.p.A., che pertanto è tenuta a corrispondere al Professor Gerard Pogorel quanto dovuto al netto dei compensi e dei rimborsi già liquidati, ed a rimborsare alla controparte le somme anticipate ai sensi della delibera n. 16/06/CIR. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 2 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola